

**ACCORDO QUADRO**

**TRA**

**l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile** (nel seguito denominata ENEA), con sede legale e domicilio fiscale in Roma, 00196 Lungotevere G. A. Thaon di Revel, 76 (C.F. 01320740580 e Partita IVA 00985801000), nella persona dell'ing. Alessandro Dodaro, nella sua qualità di Direttore del Dipartimento Nucleare, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia, da una parte;

**Prometheus SpA**, (nel seguito denominato "**Prometheus**"), con sede legale in Via de Amicis, 49 – 2013 Milano (Partita IVA 11571720967), nella persona del Dr. Fabrizio Petrucci, domiciliato per la carica presso la suindicata sede, dall'altra parte; (ENEA e Prometheus nel seguito, singolarmente, anche la "Parte" e, congiuntamente, anche le "Parti")

**PREMESSO CHE**

- ENEA è un Ente di diritto pubblico, istituito con legge 28 dicembre 2015, n. 221 nonché l'art. 2, comma 6, del D. L. 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, in Legge 22 aprile 2021, n. 55, che pone ENEA sotto la vigilanza del Ministero della Transizione Ecologica oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'art. 4 del D. L. 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, in Legge 16 dicembre 2022, n. 204, finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile.
- ENEA, tramite il Dipartimento Nucleare (NUC), svolge attività di studio,



	<b>TUTTO CIÒ PREMESSO</b>	
	<b>TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</b>	
	<b><u>ART. 1 – PREMESSE</u></b>	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo	
	quadro e si intendono integralmente riportate nel presente articolo.	
	<b><u>ART. 2 - OGGETTO</u></b>	
	Le parti, con il presente Accordo quadro, si prefiggono lo scopo di cooperare per la	
	promozione dello sviluppo tecnico nel settore dell'energia e in particolare nell'ambito	
	delle nuove energie ecosostenibili. A titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto	
	solo in corso di opera sarà possibile identificare tutte le attività da porre in essere, si	
	approfondiranno i seguenti temi programmatici:	
	- sviluppo di interpretazioni teoriche del fenomeno LENR;	
	- perfezionamento di tecniche di caratterizzazione di materiali sottoposti a	
	sollecitazioni chimico fisiche estreme;	
	- messa a punto di tecniche di misura di radiazioni nucleari a bassa intensità con	
	particolare riferimento alla rivelazione dei neutroni;	
	- validazione della catena di misurazione e dei modelli di calcolo.	
	Le Parti potranno partecipare ad attività di ricerca congiunte attraverso la	
	presentazione di proposte progettuali in risposta a eventuali bandi.	
	<b><u>ART. 3 - DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA LE PARTI</u></b>	
	I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:	
	- nel presente Accordo quadro;	
	- nei singoli atti esecutivi, di cui al successivo art. 6, stipulati in esecuzione dello	
	stesso Accordo quadro;	
	- negli eventuali allegati sia all'Accordo quadro che agli atti esecutivi;	

- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente Accordo quadro.

#### **ART.4 – IMPEGNI DELLE PARTI**

Le Parti mettono a disposizione le proprie competenze tecniche e scientifiche e le proprie risorse, in funzione degli obiettivi individuati all' art. 2 del presente Accordo quadro.

In particolare, ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo quadro:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a coinvolgere l'altra Parte qualora si individuassero possibili ambiti di collaborazione.

#### **ART. 5 - DURATA E LUOGO DI ESECUZIONE**

Il presente Accordo quadro avrà durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data della sua stipula, ovvero dalla sua ultima sottoscrizione, con possibilità di eventuale unica proroga per un periodo pari a 4 (quattro) anni preventivamente concordata tra le Parti, entro i 2 (due) mesi precedenti alla scadenza dell'Accordo quadro. Tale proroga dovrà essere in forma scritta tra le Parti.

Il luogo dell'esecuzione delle attività sarà specificato in ciascun singolo atto esecutivo di cui all' art. 6 del presente Accordo quadro.

#### **ART. 6 – ATTI ESECUTIVI**

Per quanto riguarda la partecipazione ad attività di ricerca congiunte, esse saranno oggetto di atti esecutivi specifici.

Nell'ambito dei predetti atti dovranno essere puntualmente indicati:

- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;

	- l'ammontare delle entrate e delle spese nonché la relativa ripartizione delle stesse tra le Parti;	
	- l'eventuale partecipazione finanziaria di soggetti terzi (nazionali, internazionali e comunitari);	
	- il personale coinvolto;	
	- il luogo dell'esecuzione;	
	- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti nel rispetto di quanto previsto negli artt. 8 e 9;	
	- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati personali, anche con riferimento ai rispettivi ruoli svolti dalle Parti nel trattamento dei dati stessi, tenuto conto della varietà di attività previste, così da definire tutti gli aspetti in materia di protezione dei dati personali che si rendessero necessari;	
	- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.	
	Gli atti esecutivi verranno stipulati in ottemperanza a quanto previsto dal sistema di deleghe vigente presso ciascuna delle Parti.	
	<b><u>ART. 7 – IMPEGNI ECONOMICI</u></b>	
	Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente Accordo quadro a provvedere, a proprie spese, alla copertura di qualsiasi costo dovesse derivare dall'attività di propria competenza, fatta eccezione nel caso in cui il singolo atto esecutivo di cui all'art. 6 del presente Accordo quadro non disponga diversamente in tema di ripartizione delle entrate e delle spese, in tale caso prevarrà quanto stabilito nel singolo atto esecutivo.	

**ART. 8 – DIRITTI DI ACCESSO ALLE CONOSCENZE PREESISTENTI**

Il background cognitivo di una Parte, messo a disposizione dell'altra nell'ambito di un'attività in collaborazione, è concesso in uso gratuito solo per la durata e per lo scopo di quella specifica collaborazione.

**ART. 9 – RISULTATI DELLE COLLABORAZIONI**

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente Accordo, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale/Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione economico-finanziaria e secondo l'apporto inventivo fornito dalle Parti, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.

Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente. Fermi restando i principi sopra esposti, le Parti stabiliranno negli atti esecutivi e/o in successivi accordi (accordi di gestione della co-titolarità) le clausole specifiche relative alla definizione delle quote, alle modalità di protezione e di ripartizione degli oneri, alle modalità di sfruttamento e di difesa dei diritti congiunti.

**ART. 10 – PUBBLICAZIONI**

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte. Nell'ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi congiunti delle Parti, non distinguibili e non







scopo non collegato o connesso alle finalità di cui al presente Accordo quadro, fatto salvo il formale benestare dell'altra Parte.

Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo non si applicano alle informazioni cadute in pubblico dominio per fatto non imputabile alla Parte ricevente dette informazioni e a quelle legittimamente comunicate a pubbliche Autorità in ottemperanza a disposizioni di leggi e/o regolamenti. In tale ultimo caso, è fatto tuttavia espresso obbligo alla Parte tenuta a tale comunicazione, di notificare per iscritto all'altra la sussistenza di tale obbligo e il contenuto delle Informazioni che essa è obbligata a rivelare, assieme all'eventuale termine assegnatole per effettuare detta comunicazione all'autorità richiedente.

## **ART. 15 – DIVIETO DI UTILIZZO DEL LOGO**

Il logo di ciascuna delle Parti potrà essere utilizzato dall'altra Parte solo previa autorizzazione scritta di quest'ultima.

## **ART. 16 – RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che produrranno l'estinzione degli obblighi oggetto del presente Accordo quadro, lo stesso potrà essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da essa derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

La risoluzione non ha effetto che per l'avvenire e non incide sulla parte dell'Accordo quadro già eseguita.

La risoluzione non comporta alcun diritto di una Parte di avanzare, nei confronti dell'altra, richieste di risarcimento o di pagamenti ulteriori rispetto a quanto qui convenuto, eccezion fatta per l'ipotesi in cui le ragioni addotte non siano fondate e

configurino un colposo inadempimento degli impegni assunti con il presente Accordo quadro.

#### **ART. 17 – FORZA MAGGIORE E IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA**

Ciascuna Parte si obbliga a informare l'altra Parte dell'insorgenza di circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta della prestazione, che non consentono il rispetto degli adempimenti di cui al presente Accordo quadro e si obbliga, altresì, a prendere tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti in danno dell'altra Parte. Le circostanze di forza maggiore e di impossibilità sopravvenuta dovranno, comunque, essere sempre provate.

#### **ART. 18 – MODIFICHE ALL'ACCORDO QUADRO**

Qualsiasi modifica al presente Accordo quadro dovrà essere concordata per atto scritto tra le Parti.

#### **ART. 19 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle leggi dello Stato italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere fra le Parti in ordine all'esecuzione e/o interpretazione del presente Accordo sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

#### **ART. 20 – TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Ciascuna Parte è Titolare autonomo dei dati personali di contatto relativi alle persone fisiche scambiati o acquisiti reciprocamente in occasione della stipula ed esecuzione dell'Accordo Quadro (le "Informazioni di Contatto"), e si impegna a trattare gli stessi nel rispetto dei principi e delle norme contenute nel Regolamento Europeo (UE) 2016/679 (in seguito "GDPR"), nel D. Lgs. 196/03 s.m.i. (in seguito "Codice della Privacy"), e di ogni altra normativa in materia di trattamento dei dati personali in vigore.



	seguenti indirizzi:	
	- per l'ENEA via Enrico Fermi 45, 00044, Frascati, all'attenzione della Direzione	
	del Dipartimento Nucleare;	
	- per Prometheus: Via de Amicis, 49 – 20123 Milano, all'attenzione del dr.	
	Fabrizio Petrucci e a fabrizio@groundcontrolholding.com.	
	<b><u>ART. 22 – ATTIVITÀ NEGOZIALE</u></b>	
	Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo quadro è stato oggetto di	
	trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli	
	artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.	
	<b><u>ART. 23 – CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO</u></b>	
	Ciascuna Parte non potrà cedere, in tutto o in parte, il presente Accordo quadro né	
	taluno dei diritti e degli obblighi da esso derivanti.	
	<b><u>ART. 24 – REGISTRAZIONE</u></b>	
	Il presente Accordo quadro è soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine ai sensi del	
	d.P.R. n. 642/1972. L'imposta è assolta a cura di Prometheus.	
	Il presente Accordo quadro sottoscritto con firma digitale sarà registrato, in caso	
	d'uso, ai sensi del DPR n. 131 del 26.04.1986. Le spese di registrazione saranno a	
	carico della Parte richiedente.	
	Letto, confermato e sottoscritto.	
	ROMA	
	Per Prometheus SpA.	Per L'ENEA
	dr. Fabrizio Petrucci	ing. Alessandro Dodaro